

Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE: Arch. Alfonso MANIGRASSO

IL SEGRETARIO GENERALE: Dott. Francesco Italo SPAGNULO

Parere di Regolarità Tecnica

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 - primo comma - del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00.

Grottaglie, 17/06/2014
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Ettore Bavaro

Parere di Regolarità Contabile

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 - primo comma - del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.00.

Grottaglie, 17/06/2014
Il Ragioniere Dirigente
F.to Dr Ettore Bavaro

Visto di conformità favorevole alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti ai sensi dell'art.97, secondo comma, del T.U. approvato con D.Leg.vo n.267 del 18.8.2000

Note:
XXX

Grottaglie, li 18/06/2014

Il Segretario Generale
F.to Dott. Francesco Italo Spagnulo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme relata del Messo Comunale, si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune il 08/08/2014 ove rimarrà fino al 23/08/2014 N. 1415 (registro pubblicazioni)

La presente delibera è stata inviata al Signor Prefetto con nota del art.135 2c. del T.U.;
Grottaglie, 08/08/2014

Il Messo Comunale
F.to Sig. Cosimo Fornaro

Il Segretario Generale
F.to Dott. Francesco Italo Spagnulo

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità:
e' stata dichiarata **immediatamente esecutiva** ai sensi del 4° comma dello stesso art. 134.

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Grottaglie, li _____



CITTA' DI GROTTAGLIE

Provincia di Taranto

N. 33 ANNO 2014

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALLA IMPOSTA SUL REDDITO
 DELLE PERSONE FISICHE. MODIFICHE DELLA DISCIPLINA.**

L'anno **Duemilaquattordici** il giorno **24** del mese di **Luglio** in Grottaglie e nel Palazzo Municipale. Convocato, con appositi avvisi notificati per iscritto in tempo utile a mezzo messo, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. All'adunanza risultano:

COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE	
ALABRESE CIRO	MANIGRASSO ALFONSO
BAIS ERMENEGILDO	MARINELLI GIOVANNI
CAMPANELLA ANTONIO	MINGOLLA RAFFAELE
CHIOVARA DAVIDE	NISI ANGELO
COPPOLA GENNARO	ORLANDO MARCO
D'ALO' CIRO	PALMIERI ALDO
DEL MONACO VINCENZO	RAGUSA ANTONIA CARMELA
DI CARLO GIOVANNI	RUSSO ANTONIETTA
DONATELLI FRANCESCO	SANTESE CIRO
FEDELE CATALDO	SANTORO MICHELE
GIANFREDA CIRO	SERIO MASSIMILIANO
LACORTE VINCENZO	TRIVISANI DONATO
LIUZZI MAURO	

ELENCO DEI CONSIGLIERI ASSENTI	
BAIS ERMENEGILDO CHIOVARA DAVIDE D'ALO' CIRO FEDELE CATALDO ORLANDO MARCO RUSSO ANTONIETTA SANTORO MICHELE	

Presiede la riunione il Presidente Arch. Alfonso Manigrasso

Assiste il Segretario Generale Dott. Francesco Italo Spagnulo

Constatato il numero legale, il presidente dichiara valida l'adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- 0 l'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998, per come vigente a tutto il 2002, ha consentito a questo Comune l'applicazione della cosiddetta "addizionale opzionale" all'IRPEF, introdotta nella misura di punti percentuali 0,2 con Delibera Consiliare n. 9/2000 e fissata nella misura percentuale pari a 0,5 punti con Delibera Consiliare n. 10/2002 e a partire dall'anno 2002, nel rispetto del D.M.E.F. 31 maggio 2002 e secondo le procedure individuate dallo stesso per la pubblicazione sul sito informatico di detta delibera;
- 0 l'art. 1, comma 142, della L. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha modificato l'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998 che, a seguito di tali modifiche, recita: *"I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2"*;
- 0 in relazione alle necessità emerse in sede di approntamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007, si è fatto ricorso alla leva tributaria e a tal fine la predetta aliquota, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e approvato con Deliberazione Consiliare n. 19 del 26/3/2007, è stata fissata nella misura pari a 0,65 punti percentuali così come consentito dall'art. 1, commi 142, 143 e 144 della L. 27/12/2006 n. 296 sopra citata;
- 0 l'art. 1, comma 7, del D.L. 93/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 126, ha previsto che dalla entrata in vigore del decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, venisse sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;
- 0 tale preclusione, tuttavia, non ha impedito agli enti locali, al fine di perequare il gettito fiscale prodotto dalla applicazione della addizionale, una revisione dei propri regolamenti e, a questo Ente in particolare, dell'art. 7 del suo Regolamento Comunale sull'Addizionale Comunale I.R.P.E.F., a norma del quale tutti i contribuenti con un reddito complessivo annuo imponibile inferiore ad € 8.000,00 fossero esenti dall'applicazione dell'addizionale, modificando lo stesso nel verso di elevare la soglia reddituale di esenzione ad € 10.000,00;

- 0 l'articolo 5 del D.Lgs. 23/2011 ha definito le modalità per la graduale cessazione della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa, demandando detta operazione ad un regolamento attuativo da emanarsi entro il 6 giugno 2011 e prevedendo, altresì, in assenza dell'emanazione del suddetto regolamento, la possibilità dei comuni di istituire l'addizionale previa adozione di un apposito regolamento, con una aliquota non superiore allo 0,2% annuo elevabile sino allo 0,4% nei primi due anni;
- 0 il M.E.F., con la risoluzione n. 1/DP prot. 7995 del 2 maggio 2011, ha chiarito che i Comuni possono deliberare l'istituzione dell'addizionale IRPEF a partire dal 7 giugno 2011, vista la mancata emanazione del decreto attuativo;
- 0 l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, come convertito dalla L. 148/2011 e così come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, prevede che:
- la sospensione di cui ai punti precedenti non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
 - che le disposizioni nello stesso anno approvate con l'art. 5 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sono abrogate;
 - i Comuni, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività, possano stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche fermo restando che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

CONSIDERATO che:

- 0 per come ricostruito in premessa, per l'anno 2014 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sarebbe determinata nella misura del 0,65% e la soglia reddituale di esenzione sarebbe fissata a € 10.000,00;
- 0 l'incertezza di realizzazione di alcune entrate previste nel bilancio di previsione destinate al finanziamento delle spese correnti e la contestuale riduzione dei trasferimenti statali per effetto delle diverse manovre finanziarie intervenute rendono necessaria una manovra finanziaria quale quella riportata nel presente provvedimento volta a consolidare le entrate correnti dell'ente;
- 0 ai fini del perseguimento degli equilibri di bilancio e di finanza pubblica, oltre che per garantire adeguati livelli di servizi alla collettività amministrata, occorre procedere ad un incremento del gettito derivante da detto tributo attraverso la modifica contestuale della aliquota e della soglia reddituale di esenzione vigenti;

VISTA l'analisi rimessa da parte del Settore Finanziario competente dal quale si evince che applicando l'aliquota del 0,80% e la soglia reddituale di esenzione pari a € 8.000,00 si determinerà un incremento del gettito per l'Ente stimabile in circa 500 mila euro passando dall'accertato 2013 pari a euro 1.767.817 ad una previsione per l'esercizio finanziario 2014 presuntivamente pari a euro 2.265.000;

VISTO che:

- 0 l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000 stabilisce la data di approvazione del bilancio quale termine ultimo per deliberare le aliquote d'imposta per i tributi locali, compresa l'addizionale comunale;
- 0 il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014 il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 nel 31 luglio;
- 0 l'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 prevede che le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote e le imposte costituiscono allegato al bilancio di previsione;

DATO atto che la presente proposta è stata oggetto di approfondimento in sede di competente Commissione Consiliare nella riunione tenutasi il 24/07/2014;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali e le proposte di emendamenti, respinti, così come riportato integralmente nel verbale stenotipato dell'odierna seduta consiliare;

VISTO il D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, primo comma, del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Previa votazione per alzata di mano cui partecipano in 18 Consiglieri e che da il seguente risultato:

Presenti e votanti n. 18 ;

Voti favorevoli n. 14 ;

Voti contrari n. 4 (DEL MONACO, GIANFREDA, LACORTE, RAGUSA) ;

Astenuti n. 0 ,

D E L I B E R A

di approvare l'aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef di 0,15 punti percentuali e, in forza del presente provvedimento, di fissare la misura di detta aliquota a 0,8 punti percentuali;

di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, la predetta variazione è da ritenersi vigente per l'annualità 2014 nonché, in assenza di modifiche al regolamento comunale, per le annualità successive;

di non modificare l'art. 7 del Regolamento Comunale sull'Addizionale Comunale I.R.P.E.F. e, pertanto, in forza del presente provvedimento, di confermare che sono esenti dall'applicazione del tributo tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile uguale o inferiore a euro 10.000,00;

di dare atto che l'applicazione dell'aliquota del 0,8% con la contestuale conferma della soglia di esenzione di cui al punto precedente comporta, per l'anno 2014, una entrata presunta pari a euro 2.243.000;

di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014;

di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda agli adempimenti di legge utili e necessari per l'applicazione di quanto deliberato compreso la pubblicazione della presente deliberazione, o estratto di essa, all'Albo pretorio on-line, nelle modalità stabilite dall'art. 1 comma 2, del D.M.E.F. 31 maggio 2002, e l'invio della stessa, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, al M.E.F., Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso.

Successivamente il Consiglio Comunale, con separata votazione resa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 14 e voti contrari n. 4,

D E L I B E R A

di rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.00.